



Organismo Congressuale Forense

I QUADERNI PER LA PROFESSIONE: L'OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Cosa comporta giuridicamente il preventivo?

Il preventivo è uno strumento per predeterminare il corrispettivo. Dal punto di vista giuridico, è una proposta di contratto attraverso cui ci si impegna ad eseguire una prestazione dietro un corrispettivo. Solo quando interviene l'accettazione del preventivo da parte del cliente il contratto può dirsi concluso e quindi il cliente si vincola e diventa debitore dell'importo indicato nel preventivo.

Come può intervenire l'accettazione?

- mediante restituzione del preventivo sottoscritto dal cliente per accettazione in forma espressa. Bisogna all'uopo ricordare che l'articolo 13 della legge 247/2012 (anche dopo la modifica dalla legge nr. 124/2017) pone l'obbligo di pattuire preventivamente il compenso, stabilendo (si veda il comma 2) che esso è pattuito di regola per iscritto. Si ricorda (vedi comma 10 dell'art.13) che solo in caso di determinazione contrattuale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati, è dovuta dal cliente una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura è determinata dal decreto ministeriale nel 15%;
- tramite un comportamento concludente (ad esempio, dopo aver preso visione del preventivo, il cliente sottoscrive il mandato all'avvocato che ha predisposto il preventivo, oppure il cliente dà inizio all'adempimento versando un acconto).

Il preventivo riguarda solo i costi di assistenza legale o tutti i costi presumibili?

L'art. 13, comma 5, della ns. legge professionale prevede innanzitutto l'obbligo di una chiara informazione sui costi prevedibili del giudizio.

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. legge per il mercato e la concorrenza che entrerà in vigore dal 29 agosto 2017) per gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore ha precisato che vanno soppresse le parole "a richiesta", per cui ha reso obbligatorio il preventivo in forma scritta dei soli costi della prestazione. Così testualmente il comma 5 dell'articolo 13, dopo la novella:

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal

momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

In mancanza di preventivo, il compenso sarà, comunque, determinato (ai sensi del comma 6) in base ai parametri ministeriali.

A quale preventivo fa riferimento l'art. 13 comma 5 della L. 247/2012?

Esistono vari tipi di preventivo. Nello stesso si può, infatti, indicare il corrispettivo totale specificando le varie voci oppure indicare un corrispettivo complessivo per i compensi, senza specificarne le singole voci, salvo distinguere detto importo dalle somme preventivate per spese, anche forfettarie, oneri. Infatti il preventivo redatto dagli avvocati deve, quantomeno, distinguere fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Nulla viene invece specificato sui criteri adoperati per indicare il compenso per i quali si rinvia alla legge professionale.

Il comma 5 fa indubbiamente riferimento ad un preventivo riguardante il costo prevedibile dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Quali sono le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di redigere il preventivo?

La violazione dell'obbligo di preventivare i costi del giudizio non comporta alcuna conseguenza per la liquidazione del compenso dell'avvocato. Non è infatti prevista alcuna sanzione civilistica che infici il contratto professionale¹. Tale circostanza potrà, semmai, orientare il giudice in modo difforme rispetto alla richiesta nella determinazione del quantum del compenso dovuto sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55/2014.

Pur non essendo prevista alcuna sanzione civilistica sull'ammontare del compenso, si segnala che l'inosservanza dell'obbligo viene a violare il rispetto del "principio di trasparenza" nel rapporto tra cliente e avvocato (come detto il comma 5, prima parte, prevede l'obbligo di rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili; oneri tra i quali rientra indubbiamente anche quello di indicare il costo della prestazione dell'avvocato). Trattandosi di violazione di un obbligo di natura civilistica, l'avvocato inadempiente è pertanto esposto ad una azione civilistica ed all'eventuale risarcimento del danno (fermo restando, come detto, che il compenso sarà sempre determinato dal giudice sulla scorta dei parametri ministeriali).

Esistono poi conseguenze di natura deontologica. La norma di riferimento parrebbe essere quella di cui al secondo comma dell'articolo 27 del codice deontologico, il quale prevede la sanzione

¹ Così come invece è previsto per le altre professioni ai sensi dell'art. 1 comma sesto del DM n. 140/2012 (disposizione per la professione forense tacitamente abrogata dall'art. 13 della L. 247/2012).

dell'avvertimento per il caso in cui l'avvocato violi l'obbligo di dare al cliente e alla parte assistita adeguate informazioni circa la prevedibile durata del processo, gli oneri ipotizzabili e il prevedibile costo della prestazione.

Una volta redatto un preventivo l'avvocato è vincolato alla somma richiesta?

La proposta è vincolante per il professionista che dovrà attenersi al corrispettivo indicato nel preventivo. Potrà, però, modificarlo ma solo entro un margine ragionevole e solo se, rispetto al momento in cui è stato redatto, si sono verificate circostanze "non prevedibili" che giustificano la modifica del compenso preventivato dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Ovviamente, in tale caso, bisogna informarne il cliente inviando un nuovo preventivo ed il cliente ha sempre la possibilità di recedere dal contratto (così come l'avvocato se il cliente non accetta la modifica proposta).

Non appare decisivo in senso contrario alla modificabilità il fatto che, a differenza dell'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, la legge 247/2012, come modificata, non specifichi espressamente che il preventivo del compenso della prestazione professionale è "di massima" essendo chiaramente precisato che trattasi di preventivo per le prestazioni ipotizzabili al momento della redazione (e sulla base di quanto reso noto dal cliente).

Il preventivo è un contratto?

Come detto il preventivo è solo una proposta redatta dal legale è bene ricordare sulla base di una valutazione unilaterale operata dallo stesso ed in base a quanto riferitogli o richiesto dal cliente; esso indica il costo della prestazione dell'avvocato nella misura prevedibile al momento in cui è redatto.

Perché diventi contratto occorre: a) che sia accettato oppure b) che sia sottoscritto un successivo contratto.

Se non si intende sottoscrivere un separato contratto professionale, è opportuno integrare il preventivo con specifiche pattuizioni (ricordando, ad esempio, per il cliente/consumatore i limiti di validità stabiliti dal codice del consumo) ².

² Ad esempio clausole del seguente tenore:

- Con riferimento alle modalità di pagamento, la somma preventivata dovrà essere corrisposta prima dell'inizio di ogni fase
- E', inoltre, dovuta una maggiorazione del 15% sui compensi dovuti a titolo di rimborso per spese generali di organizzazione e gestione dello studio
- Il presente preventivo deve intendersi suscettibile di modifiche in aumento a seguito delle vicende processuali e qualora le prestazioni da svolgere siano "maggiormente complesse" rispetto a quelle ad oggi ipotizzabili

Come redigere un "buon" preventivo?

- Esaminare col cliente le problematiche che devono essere risolte.
- Creare un preventivo facilmente comprensibile per il cliente
- Specificare nel preventivo tutti gli elementi necessari per il suo contenuto e indicando l'oggetto ed il valore della controversia affidata.
- I preventivi vanno datati al giorno in cui vengono consegnati al cliente.
- Indicare, quantomeno in percentuale, l'ammontare dell'importo degli oneri fiscali e previdenziali.
- Stabilire, fin da subito, eventuali modalità di pagamento.
- Stabilire, fin da subito, la possibilità di eventuali modifiche.
- Nel documento del preventivo, prevedere – se non si intende sottoscrivere uno specifico contratto- uno spazio per la firma del cliente per l'accettazione della proposta

Posso farmi pagare per redigere un preventivo?

Il preventivo è attività gratuita perché si tratta di una proposta contrattuale che deve essere accettata dal cliente e perché rientra nei doveri informativi dell'avvocato.

- Per l'attività prestata nei giudizi iniziati ma non compiuti, ovvero per il caso di recesso dal mandato, saranno comunque dovuti i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale; in caso di maggiore liquidazione giudiziale del compenso sarà comunque dovuta la somma liquidata a titolo spese di lite

- Questo preventivo non costituisce contratto di conferimento di incarico professionale sino alla sua accettazione/ o sino alla sua sottoscrizione di separato accordo/ o sino alla sottoscrizione del mandato alle liti/o sino alla nomina a difensore

Fac simile preventivo ³

Egr. /Gentile/Spettabile

.....

Oggetto: vertenza contro, avente ad oggetto..... ed avente valore

Con la presente si preventivano gli oneri a Suo carico quale compenso per l'attività che sarà espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Lei fornitici e per l'incarico in oggetto che intendete affidarci:

IN MATERIA CIVILE

A) per l'assistenza stragiudiziale (compresa assistenza nella procedura di mediazione euro, oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.

B) per la fase giudiziale _____ (*specificare avanti quale Autorità*)

a) euro per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata all'art. 4 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 , n. 55 ;

b) euro per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio all'art. 4 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 , n. 55;

c) euro per la fase istruttoria, così come meglio specificata all'art. 4 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 , n. 55;

d) euro per la fase decisoria, così come meglio specificata all'art. 4 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 , n. 55;

e) le spese di trasferta saranno rimborsate ai sensi dell'art. 27 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55;

f) così complessivamente:

- euro per tutte le fasi giudiziali, oltre al contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati (4%) ed IVA (22%).

³ Ovviamente le varie fasi processuali indicate a titolo di esempio nel fac simile vanno specificate nei limiti della loro prevedibilità al momento in cui il preventivo è redatto.

In caso di conciliazione della controversia è dovuto un ulteriore compenso pari al 25 % di quello previsto per la fase decisionale (indicato sub lettera d), fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta

PER LA FASE ESECUTIVA

a) euro per la fase per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo, così come meglio specificata all'art. 4 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 , n. 55;

b) euro per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo ed ogni attività del procedimento, così come meglio specificata all'art. 4 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 , n. 55;

c) le spese di trasferta saranno rimborsate ai sensi dell'art. 27 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55;

d) così complessivamente:

euro per tutte le fasi del procedimento esecutivo, oltre al contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati (4%) ed IVA (22%)

IN MATERIA PENALE

A) per l'assistenza stragiudiziale euro, oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.

B) per la fase giudiziale (specificare avanti quale autorità)

a) euro per la fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa, così come meglio specificata all'art. 12 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 ;

b) euro per fase introduttiva del giudizio, così come meglio all'art. 12 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 , n. 55;

c) euro per fase istruttoria o dibattimentale, così come meglio specificata all'art. 12 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55;

d) euro per fase decisionale, così come meglio specificata all'art. 12 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55;

e) le spese di trasferta saranno rimborsate ai sensi dell'art. 27 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55;

f) così complessivamente: euro per tutte le fasi giudiziali, oltre al contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati (4%) ed IVA (22%).

Ogni altra spesa (ad esempio: contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, spese copie atti, imposta di registro, ecc. ecc.) sarà a Vs. carico e dovrà essere da Voi anticipata e corrisposta.

Con riferimento alle modalità di pagamento, la somma preventivata dovrà essere corrisposta prima dell'inizio di ogni fase.

E', inoltre, dovuta una maggiorazione del 15% sui compensi dovuti a titolo di rimborso per spese generali di organizzazione e gestione dello studio.

Il presente preventivo deve intendersi suscettibile di modifiche in aumento a seguito delle vicende processuali e qualora le prestazioni da svolgere siano "maggiormente complesse" rispetto a quelle ad oggi ipotizzabili.

Per l'attività prestata nei giudizi iniziati ma non compiuti, ovvero per il caso di recesso dal mandato, saranno comunque dovuti i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale; in caso di maggiore liquidazione giudiziale del compenso sarà comunque dovuta la somma liquidata a titolo spese di lite.

Questo preventivo non costituisce contratto di conferimento di incarico professionale sino alla Sua accettazione/ o di sottoscrizione di separato accordo.

Data

Avvocato.....

Per accettazione: